Ecc.mo T.A.R. LAZIO
- Sede di Roma -

RICORSO

PER LA SIG.RA

COGNOME	NOME	NATO/A A	IN DATA	CODICE FISCALE
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Romano, C.F. RMNGCM89S28F839Q, del Foro di Napoli Nord, giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale *ex lege* come da PEC da Registri di Giustizia *giacomo.romano@arubapec.it* (Fax: 081-18851877)

- ricorrente -

CONTRO

Ministero della Difesa, C.F. 80234710582, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12

- resistente –

E NEI CONFRONTI DI

Esposito Fernanda, C.F. SPSFNN01R55F839X, nata a Napoli (NA) il 15.10.2001, ivi residente alla Via Emilio Scaglione, 53

Froncillo Pasquale Junior, C.F. FRNPQL01R03F839R, nato a Napoli (NA) il 03.10.2001, ivi residente alla Via Giambattista Vela, 55

Maretto Filippo, C.F. MRTFPP01L07H501L, nato a Roma (RM) il 07.07.2001, ivi residente alla Via Fabrizio Luscino, 39

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

Di Martile Stefano, C.F. DMRSFN01D21G482G, nato a Pescara (PE) il 21.04.2001, residente in San Giovanni Teatino (CH) alla Via Trasimeno, 20

- controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento n.[redacted] di prot. della Commissione per gli accertamenti attitudinali, notificato in data 20.03.2023, con cui è stata formalizzata l'inidoneità della ricorrente con esclusione dal <<*Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^ serie speciale, nr. 55, del 12 luglio 2022*>>, recante la seguente motivazione: <<*La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addetti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: "Inidoneo/a" La S.V. è , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso*>>;
- della Scheda di valutazione attitudinale redatta dall'Ufficiale Perito Selettore in data 20.03.2023, provvedimento n.[redacted] di prot. nonché della relazione psicologica redatta dall'Ufficiale Psicologo in data 16.03.2023, provvedimento n.[redacted] di prot.;
- del verbale della Commissione per gli accertamenti attitudinali che esprime il giudizio definitivo di inidoneità della ricorrente redatto in data 20.03.2023, provvedimento n.[redacted] di prot.;
- dell'art. 11 del predetto bando di concorso, che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali nella parte in cui, al comma 4, prevede che: <<*Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei*

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

riguardi di ciascun concorrente, un giudizio d'idoneità o d'inidoneità. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso>>;

- delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del <<*Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^ serie speciale, nr. 55, del 12 luglio 2022*>> pubblicate sul sito *web* del concorso, determinazione n. 99/1-22 CC prot., del 01.10.2022 del C.N.S.R;
- ove occorra, della Determinazione del Direttore del C.N.S.R. dell'Arma, con la quale è stata designata la Commissione attitudinale;
- del provvedimento N. 99/9-2-2022 CC di prot. del 12.04.23 di approvazione della graduatoria finale relativa alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso per cui è causa, allegata al verbale n. 41 del 31 marzo 2023 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice;
- specificamente, della citata graduatoria finale di merito di cui al verbale 41 del 31 marzo 2023, che non contempla la posizione della ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'avviso relativo alle graduatorie finali del concorso, pubblicato in data 14 aprile 2023;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'avviso relativo alle operazioni di incorporamento del 1° ciclo formativo, pubblicato in data 18 aprile 2023;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente

E PER L'ADOZIONE DI OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

nel senso di consentire all'odierna ricorrente di prendere parte alla selezione previa rivalutazione dell'intero carteggio afferente le prove attitudinali, con espressa disposizione di un nuovo colloquio e, ove

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

favorevolmente esitata la procedura, nel senso di disporne l'inserimento, con riserva ed in soprannumero, nella graduatoria finale di merito nonché nel senso di consentire la partecipazione della ricorrente, sempre con riserva ed in soprannumero, al successivo corso di formazione

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA *EX* ART. 30 C.P.A.

al risarcimento del danno in forma specifica ordinando all'Amministrazione di rinnovare l'intera procedura attitudinale per la ricorrente e di consentirne l'inserimento nella graduatoria finale e l'ammissione al successivo corso di formazione nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, di provvedere al pagamento del danno per perdita di *chance*, con interessi e rivalutazione, come per legge

FATTO

1. L'odierna ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale in questione e, dopo aver superato brillantemente la prova scritta, le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità psico-fisica, in data 20.03.2023 è stata giudicata inidonea in sede di accertamento attitudinale. Pertanto, è stata esclusa dalla procedura selettiva *ex* art. 11, co. 4, del bando di concorso (cfr. all.ti 2 e 3).

2. L'Amministrazione resistente ha, poi, proceduto a completare l'*iter* amministrativo approvando, in data **12 aprile 2023**, la graduatoria finale di merito di cui al verbale n. 41 del 31 marzo 2023, che non contempla la posizione dell'odierna ricorrente.

2.1. I provvedimenti adottati dall'Amministrazione resistente hanno impedito all'odierna ricorrente di poter completare l'*iter* selettivo e di collocarsi, in caso di esito positivo della procedura attitudinale oggetto di gravame, nella graduatoria definitiva con avvio al corso di formazione.

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

3. L'esclusione della ricorrente dalle successive fasi concorsuali ed il comportamento dell'Amministrazione resistente si manifestano illegittimi ed, in quanto tali, meritevoli di censura per i seguenti motivi di

DIRITTO

CARENZA MOTIVAZIONALE; MOTIVAZIONE APPARENTE E, COMUNQUE, ILLOGICA, PERPLESSA E CONTRADDITTORIA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE VALUTATIVE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI ATTITUDINALI RICHIAMATE NEL BANDO DI CONCORSO ED APPROVATE DAL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN DATA 01.10.2022; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 4, DEL BANDO DI CONCORSO (DECRETO COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI DEL 07.07.2022); ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E PERSECUTORIETÀ; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI; TRAVISAMENTO DEI FATTI E GRAVE DIFETTO DI ISTRUTTORIA. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

1. L'odierna ricorrente è stata esclusa dal concorso di cui in epigrafe con la seguente motivazione: <<*La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addetti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra , a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: "Inidoneo/a" La S.V. è , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso*>>.

Tale giudizio appare viziato per <u>palese difetto di motivazione</u>.

Il giudice amministrativo d'appello ha chiarito che: <<*...l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione*

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione" (da ultimo: Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150)...>> (cfr. in termini Cons. Stato, Sez. V, sent., 25 maggio 2017, n. 2457).

Come meglio precisato dal Consiglio di Stato: <<...*La motivazione del provvedimento amministrativo, come questo Consiglio afferma secondo un orientamento ora recepito, come noto, anche dal giudice delle leggi nelle ordinanze del 26 maggio 2015, n. 92, e del 17 marzo 2017, n. 58, costituisce il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della L. n. 241 del 1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti...*>> (cfr. Cons. Stato, Sez. III, Sent., 15 febbraio 2019, n. 1085).

Recentemente, poi, la girisprudenza d'appello, valorizzando l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, ha concluso per l'inammissibilità di un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali o scritti difensivi, in quanto **<<...***la motivazione costituisce contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata...*>> (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 maggio 2020, n. 2860).

<u>Tali insegnamenti risultano palesemente disattesi</u>.

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

Infatti, la P.A., utilizzando una terminologia vaga ed estremamente elastica, che può essere indifferentemente impiegata per ogni candidato, non ha rappresentato, né dimostrato le obiettive ragioni di esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva per cui è causa.

L'Amministrazione non ha ponderato la completa personalità della ricorrente ed, infatti, dalla motivazione contenuta negli atti impugnati, non si evince il percorso che ha portato la stessa a formulare il suddetto giudizio negativo, discostandosi dai dati oggettivi in suo possesso e ritenendo prevalenti ulteriori parametri di natura meramente prognostica.

Sul punto deve evidenziarsi che <<*La motivazione escludente utilizzata dalla p.a. risulta apparente, ipotetica e generica, in quanto le ragioni ivi espresse risultano utilizzabili nei confronti di qualsivoglia candidato, non indicando con precisione i motivi di idoneità, atteso che nel caso di specie il coinvolgimento di diritti anche costituzionali, impone alla p.a. una motivazione, non solo sufficiente ed adeguata, ma assolutamente rigorosa nel determinare le singolari e soggettive ragioni di esclusioni*>> (cfr. **T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-*Bis*, ord. 8 aprile 2019, n. 2123**).

Codesto Tribunale Amministrativo Regionale, in altra analoga fattispecie, ha già ritenuto illegittimo un giudizio finale attitudinale espresso **in termini identici** a quello in esame: <<***La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono adeguatamente aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addetti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra , a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: "Inidoneo/a" La S.V. è , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 12, comma 4, del bando di concorso*** *[...] Il giudizio finale*

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

espresso dalla Commissione, invero, risulta, anche ad una sommaria disamina, propria della presente fase cautelare, viziato per difetto di motivazione, atteso che la giustificazione riportata costituisce, all'evidenza, un modello utilizzabile in modo generalizzato, non adeguato e congruo per giustificare il pregiudizio dei diritti anche costituzionalmente tutelati. Infatti, la commissione di concorso, con riferimento all'accertamento attitudinale, si è limitata ad una telegrafica motivazione, generica e stereotipata, utilizzabile, come detto, indifferentemente per ogni candidato. Di contro, è necessario che il provvedimento che incide sui diritti fondamentali presenti, in modo chiaro ed univoco le ragioni escludenti , attraverso una puntuale e dettagliata motivazione che rappresenti gli aspetti e le criticità che, in modo oggettivo e personale, comportino la mancanza della asserita attitudine del ricorrente per il servizio nell'Arma dei carabinieri per il profilo professionale in concorso, atteso che il provvedimento in questione, investendo, come detto, gli stessi diritti fondamentali del candidato, richiede una motivazione in cui siano esclusi ragionamenti, astratti, stereotipati, ipotetici ed induttivi>> (cfr. **T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-*Bis*, ord. 17 settembre 2019, n. 6125**; *idem*, **ord. 28 ottobre 2019, n. 6941**).

Il richiamato provvedimento esprime in maniera molto chiara e minuziosa le caratteristiche che deve possedere un giudizio di natura attitudinale, caratteristiche palesemente mancanti nel caso in esame.

1.1. Codesta Sezione ha, infatti, affrontato approfonditamente la questione legata alla correttezza degli accertamenti attitudinali in recenti e molto approfondite pronunce cautelari, che di seguito si ripercorrono.

È stato, infatti, acutamente evidenziato che, in disparte la prova testologica ed il questionario informativo, tutte le altre fasi della valutazione attitudinale prevista dagli artt. 635 e 641 del Codice

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

dell'Ordinamento Militare e, nel caso in esame, dalle norme tecniche approvate con determinazione n. 99/1-22 CC prot. del 01.10.2022 (cfr. all. 4), presentano tutte le medesime criticità.

Invero, la valutazione attitudinale si svolge attraverso precise scansioni valutative secondo un ordine predeterminato che principia dal questionario informativo e dalla somministrazione di *test*. La correzione della prova testologica è affidata ad un correttore "cieco" (procedure del *single-blind control* o del *double-blind control procedure*) ed i risultati sono, quindi, valutati dall'Ufficiale psicologo. Segue la successiva la disamina dei verbali relativi alla intervista attitudinale di selezione ed al colloquio collegiale con la commissione attitudinale.

Il risultato finale si presenta espressione della discrezionalità tecnica della p.a. con la peculiarità della mancanza di oggettivi e riscontrabili parametri di riferimento, non individuati nella legge di gara, né in alcuna altra norma secondaria, ma affidati alla prudenza ed all'esperienza degli esaminatori.

In particolare, si è affermato che: <<…*la metodica complessivamente utilizzata dalla p.a. per stabilire l'attitudine militare dei candidati può configurarsi un metodo scientifico solo con riferimento ai criteri astrattamente utilizzati che, però, afferendo ad aspetti poliedrici della personalità, invero può avere antitetiche letture anche con riferimento al medesimo candidato. E' noto, infatti che, nel mondo scientifico, proprio per escludere ogni contaminazione soggettiva del risultato ed evitare esiti potenzialmente aleatori, si utilizzano, generalmente, le procedure del single-blind control o del double-blind control procedure. Ora, negli accertamenti attitudinali svolti nel corso delle prove selettive, il presupposto induttivo è dato dalla osservazione del candidato secondo canoni fortemente empirici che si risolvono in una attività prognostica circa il proficuo inserimento del*

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

candidato nel contesto istituzionale, in uno con la futura condotta lavorativa in relazione al ruolo cui il predetto aspira. Tale criterio, per comune intendimento della p.a., prescinde dalle singole abilità possedute o dalle singole competenze acquisite dal soggetto. La p.a., in merito, ha predisposto una peculiare procedura ricapitolata nelle "norme tecniche", in cui il giudizio espresso non riguarda gli aspetti clinici-sanitari del candidato. L'esame in argomento si compone, quindi, di prove psicometriche, di oggettiva valutazione, secondo canoni prestabiliti ed afferenti alla personalità del candidato e valutazioni attitudinali conseguenti a questionari informativi ed intervista di selezione. Ora, mentre per gli aspetti di oggettiva valutazione ed obiettivo riscontro scientifico, il risultato ottenuto non presenta margini di discrezionalità, invero l'aspetto così detto redazionale, ossia il colloquio con l'ufficiale selettore e quello collegiale con la commissione attitudinale, afferiscono a momenti segnati da ampia e significativa discrezionalità, in cui il giudizio espresso nelle diverse aree di riferimento è la conseguenza di una valutazione soggettiva non soggetta a preventivi e predeterminati canoni di giudizio, né influenzata dai soli aspetti oggettivi delle prove testologiche, ma afferente, quindi, al risultato globalmente rilevato in tutte le precedenti procedere di esame. Ebbene, è proprio con riferimento a tale ultimo aspetto che è necessario contemperare le esigenze della p.a. con quelle del cittadino secondo gli strumenti normativi ed ordinamentali previsti dal sistema, atteso che l'Ufficiale Perito Selettore, incaricato dell'esame, per comune ammissione della stessa p.a., provvede attraverso criteri conformi alla sua precipua e pregressa esperienza in quanto "depositario" della cultura organizzativa dell'Istituzione ed è in possesso di specifica qualifica rilasciata dal Ministero della Difesa. Lo stesso dicasi per il colloquio collegiale finale. Ciò evidenzia, senza ombra di dubbio, sotto tale peculiare momento valutativo, il predominante canone

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

soggettivo nel giudizio di conformità del candidato agli astratti profili attitudinali di riferimento. In altre parole la valutazione soggettiva, imprescindibile e doverosa del candidato, in specie per la sua assunzione nelle delicatissime aree della difesa, anche armata, delle istituzioni, necessita di un giudizio che, già dalla sua oggettiva motivazione, evidenzi in modo chiaro, univoco e senza margini di dubbio, le carenze attitudinali riscontrate attraverso la predisposizione di valutazioni che non utilizzino, come nel caso di specie, moduli stereotipati validamente intercambiabili per ogni candidato, né espressioni di tipo probabilistico od ipotetico, perché in tal modo i diritti dei cittadini verrebbero arbitrariamente compressi in violazione dell'art.3 della legge 241/1990…>> (cfr. **T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-*Bis*, Ord. 28 novembre 2019, n. 7773**).

Il provvedimento odiernamente impugnato risulta, del resto, assolutamente identico a quello già censurato nei casi citati essendo caratterizzato da una <<…*telegrafica motivazione, generica e stereotipata, utilizzabile, come detto, indifferentemente per ogni candidato*…>>.

Recentemente, Codesta Sezione ha ribadito ancora una volta che: <<…*è necessario che il provvedimento, che incide sui diritti fondamentali, rappresenti, in modo chiaro ed univoco, le ragioni escludenti attraverso una puntuale e dettagliata motivazione che accerti gli aspetti e le criticità attitudinali in modo oggettivo ed individuale, con esclusione, quindi, dei ragionamenti astratti, ipotetici ed induttivi, così da convincere immediatamente ed univocamente della asserita mancanza attitudinale per la professionalità anelata…>>* (cfr. **Ord. 16 dicembre 2019, n. 8181**).

Col provvedimento citato Codesta Sezione ha sapientemente evidenziato che lo scrutinio della discrezionalità deve essere, anche secondo la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321), deve rapportarsi, non solo e non tanto, agli aspetti di formale

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

evidenza dell'azione amministrativa, quanto piuttosto, senza voler prospettare alcuna sostituzione della decisione adottata dalla p.a. con una di provenienza giurisdizionale, a verificare se l'opzione scelta dalla p.a. rientri, alla luce degli elementi di fatto e delle conoscenze scientifiche da valutare nel caso concreto, in una gamma di soluzioni giuridicamente possibili, superando, così, quello che costituiva, in tali evenienze, il sindacato giurisdizionale debole.

Nel caso in esame, si evidenzia <<…*la utilizzazione di espressioni vaghe, probabilistiche ed ipotetiche ovvero di asserzione apodittiche, non solo prive di oggettivo riscontro, ma conseguenti ad un ragionamento che prescinde dalla dimostrazione dell'assunto, così da non poter verificare la bontà della opzione esercitata dalla p.a.. Ciò si pone in netto contrasto con l'affermazione della stessa parte resistente secondo cui la procedura per accertare l'attitudine militare costituisce un metodo scientifico, perché tale espressione è riferita, convenzionalmente ed universalmente, a quel procedimento mediante il quale si giunge a una descrizione vera della realtà, ossia oggettiva e verificabile. Tale processo, affidandosi ad un procedimento induttivo (come nei casi in questione), comporta sempre la formulazione di un principio generale oggetto di verificazione sperimentale. Non verificandosi tale evenienza, il concetto espresso dalla p.a. si deve riferire unicamente ai criteri selettivi utilizzati secondo gli attuali canoni scientifici, non certo ai risultati con ciò ottenuti che pertengono, proprio per l'esame a cui afferiscono, ad evenienze altamente opinabili, in quanto non circoscritte alla mera descrizione psicologica e non patologica del candidato, ma neppure rapportabili a canoni di oggettivo riferimento e, malgrado ciò, finalizzata verso una attività prognostica, se non predittiva, del futuro comportamento del candidato. Ciò trova conferma nel fatto che* ***neppure le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali***

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

relativi al reclutamento per cui è causa, indicano un paradigmatico candidato "tipo", cui conformare il relativo giudizio, se non attraverso generiche e sommarie indicazioni di massima riconducibili alla comune esperienza ed al buon senso *ed affidando, in buona sostanza, il giudizio circa la idoneità attitudinale del candidato alle determinazioni dell'ufficiale selettore che: "costituisce il depositario della cultura organizzativa dell'Istituzione che si estrinseca, per un verso, nell'esperienza diretta delle attività operativa dei reparti ove ha operato, ma soprattutto, nella conoscenza delle criticità operative che i militari devono affrontar e, per altro verso, in qualità di Comandante di uomini, nelle funzioni di valutazioni della performance dei militari" (pag. 7 delle norme tecniche). In questo modo, però,* ***un siffatto giudizio costituisce una mera attività fideistica perché non soggetta ad alcun riscontro, non solo di legittimità, ma neppure di merito, in ragione di valutazioni espresse secondo parametri altamente soggettivi, in alcun modo verificabili, che esulano finanche dalla valutazione discrezionale, proprio perché il giudizio espresso nelle diverse aree di riferimento non è soggetto a preventivi, predeterminati e paradigmatici canoni di valutazione****. Resta, quindi, il valore aleatorio del giudizio che si ricava in modo certo ed indubbio proprio dalla genericità ed ipoteticità delle locuzioni utilizzate: si ritiene, è probabile, non è escluso, sembrerebbe e similari, ovvero dalla loro evidente apoditticità. Né può condividersi l'assunto della resistente secondo cui l'esito del procedimento valutativo attitudinale costituisce un dato oggettivo, conseguente alla sottoposizione dei candidati alla stessa "situazione di stimolo", quale procedimento sillogistico non espresso.* ***Si tratta, però, di un sillogismo collocabile nella categoria dei falsi sillogismi, ossia non validi né veri, perché fondato su due proposizioni universali, in***

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

cui il termine medio è soggetto nella premessa maggiore e predicato nella premessa minore, mentre la conclusione si presenta come una negativa particolare. *La conseguenza è la necessaria utilizzazione, da parte della p.a., per giustificare la inidoneità attitudinale, di proposizioni vaghe, probabilistiche ed ipotetiche. Pertanto, la motivazione della inidoneità attitudinale deve esprimere, in modo compiuto ed esauriente, la professionalità degli esaminatori attraverso un giudizio obiettivo ed univoco in modo da non lasciare adito a dubbi circa le ragioni dell'esito dello scrutinio*…>>. Il giudizio attitudinale impugnato si appalesa, dunque, illegittimo <<…***perché la relativa motivazione, non consente di evidenziare immediatamente ed oggettivamente le ragioni del diniego, conculcando, così, i diritti fondamentali dei cittadini senza possibilità di una effettiva tutela giudiziaria e ciò in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, atteso che opinabilità del giudizio non significa, né può significare mero arbitrio***…>> (cfr. in termini **Ord. 16 dicembre 2019, n. 8181** ***cit.***).

Pertanto, appurato che il giudizio in esame appare strutturalmente aleatorio in quanto ancorato a valutazioni soggettive slegate da qualsivoglia canone predeterminato, si rende necessario ed imprescindibile che l'Ufficiale Perito Selettore, in uno con la Commissione – nel rispetto degli artt. 3, 4, 97 della Carta e dell'art.3 della legge 241/1990 – rappresentino adeguatamente e congruamente la decisione assunta secondo canoni logici e, soprattutto, verificabili.

1.2. Il giudizio espresso dalla Commissione circa il possesso dell'attitudine militare nel candidato è un giudizio prognostico che si basa sulle valutazioni espresse dalla Commissione secondo criteri altamente discrezionali afferenti agli esiti delle diverse fasi procedimentali cui il candidato viene sottoposto: test di efficienza intellettiva generale; test di

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

comprensione di brani giuridici; reattivo disegno della figura umana; questionario di personalità MMPI-2; questionario informativo per Carabinieri effettivi; disamina del protocollo testologico da parte dell'Ufficiale psicologo al cui esito redige apposita "Relazione Psicologica"; intervista attitudinale di selezione con l'aspirante, condotto da un Ufficiale qualificato "Perito Selettore Attitudinale"; attribuzione del giudizio conclusivo a cura della Commissione attitudinale.

Codesto T.A.R. ha chiarito che: <<...*l'esame di tutti i riferiti protocolli consentono di affermare che l'esito della valutazione, proprio per la natura degli stessi, costituisce una attività interpretativa di dati valoriali e non può annoverarsi e/o ricondursi nell'ambito di un accertamento obiettivo e certo relativamente alla mancanza dell'attitudine richiesta, proprio perché il risultato non consegue alla adozione di parametri conformi ed universalmente validi secondo il metodo scientifico. Il fatto che la p.a. ha somministrato il medesimo protocollo a tutti i candidati non significa che il risultato poi espresso e singolarmente considerato, sia scientifico ed obiettivo, perché manca un criterio uniforme di valutazione, o meglio il predetto esito non risulta esplicitato, proprio con riferimento alle medesime prove svolte dagli altri candidati, sicché il giudizio finale risulta formulato secondo parametri altamente soggettivi degli esaminatori. Manca, cioè, la verifica che le risposte fornite dal candidato e ritenute non adeguate, siano diverse ed antitetiche, in modo significativo, rispetto a quelle espresse dal c.d. candidato medio quale parametro oggettivo di valutazione, predeterminato secondo precostituiti criteri di massima. Allora, è necessario che, proprio in relazione ai diritti costituzionali coinvolti nella vicenda, che riguardano i diritti inviolabili, la pari dignità sociale, il diritto al lavoro, è necessario che la p.a nel formulare il giudizio per cui è causa, in assenza di un obiettivo e preventivo metro di valutazione, si esprima secondo una*

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

motivazione adeguata e compiuta, utilizzando canoni rigorosi che dimostrano, in modo oggettivo, la inettitudine militare rilevata nel candidato, evitando l'utilizzazione, come nel caso di specie, di frasi generiche e stereotipate, peraltro presenti in ogni motivazione escludente sotto il profilo attitudinale...>> (cfr. **T.A.R. Lazio, Roma, sez, I-*Bis*, 2 novembre 2020, n. 11206**).

La motivazione adottata nel provvedimento contestato non è conforme agli indicati e necessari requisiti, perché non consente di percepire immediatamente ed obiettivamente le ragioni della esclusione, rinviando ad evenienze ipotetiche e prognostiche prive di una reale dimostrazione.

Infatti, la scheda di valutazione attitudinale della ricorrente, riporta, con riferimento al giudizio afferente all'area cognitiva, a quella comportamentale e, infine a quella dell'assunzione di ruolo, espressioni, oltre che contraddittorie, anche ipotetiche rispetto al giudizio finale.

Invero, in disparte la motivazione finale, il giudizio formulato nella scheda di valutazione attitudinale risulta, per tutte le aree di analisi (area cognitiva, comportamentale e assunzione di ruolo), contenere espressioni *sostanzialmente* positive della candidata.

Invero, per quanto concerne l'area cognitiva si evidenziano <<...***Adeguati livelli complessivi in ambito cognitivo. Le modalità di pensiero sono sufficientemente articolate ed autonome. Durante il colloquio, la concorrente ha evidenziato una buona capacità di ragionamento, manifestando proprietà di analisi e sintesi nelle risposte argomentate. Adeguato il curriculum scolastico***...>>; per l'area comportamentale, invece, <<...***La concorrente si presenta composta ed ordinata e si esprime in maniera chiara, semplice ma fluida. Durante il colloquio si è mostrata convinta delle sue scelte, prese con ponderazione e maturità. Si propone in modo energico e***

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

dinamico...>>; nell'area dell'assunzione di ruolo la candidata <<...***Lascia trasparire un livello di aspirazione sufficientemente commisurato alle proprie capacità. La motivazione appare sufficientemente sentita ed in grado di poterla sostenere nei momenti di difficoltà***...>>.

Come recentemente evidenziato da Codesto T.A.R. in altra analoga fattispecie, <<...*il giudizio conclusivo collegiale della Commissione per gli accertamenti attitudinali appare incoerente rispetto alle risultanze delle precedenti fasi della valutazione attitudinale, tenuto conto della circostanza che la relazione dell'Ufficiale psicologo non sembra aver evidenziato profili di inidoneità del candidato, limitandosi a indicare gli aspetti meritevoli di approfondimento nei successivi colloqui, e che la scheda di valutazione redatta dall'Ufficiale perito selettore sulla base dell'intervista attitudinale appare aver rilevato un profilo sufficiente relativamente tutti e tre gli ambiti di valutazione ("area cognitiva", "area comportamentale" e "area dell'assunzione di ruolo")*...>> (cfr. **Sez. I-*Bis*, ord. 7 aprile 2023, n. 1957**).

Sin dal 1999 il Consiglio di Stato ha statuito che: <<…*il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi, allora, in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico giuridico seguito dall'autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo*...>> (Cons. Stato, Sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601) e, tale scrutinio, deve pertanto partire proprio dalla motivazione del provvedimento.

Come correttamente evidenziato da Codesto T.A.R. in fattispecie analoga: <<...*Nel caso di specie la Commissione ha utilizzato, come detto, una motivazione vaga e generica che non consente di collegare immediatamente e direttamente il giudizio espresso sul candidato ai test*

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

attitudinali somministrati, proprio per il ricorso, da parte della p.a., per la individuazione delle asserite criticità attitudinali, ad aspetti, non solo contraddittori, ma altamente probabilistici. Quindi, alla luce delle suesposte premesse, il provvedimento di esclusione in questa sede contestato non è sufficientemente ed adeguatamente motivato, anche in considerazione dei diritti costituzionali che la vicenda concorsuale coinvolge. E', cioè, necessario che il provvedimento di esclusione per non attitudine militare, deve essere puntualmente motivato attraverso formule sintattiche e lessicali che non lascino adito a dubbi circa i rilievi e le oggettive carenze riscontrate nel candidato e che non consentano una intercambiabilità delle formule utilizzate in ragione della loro genericità e vaghezza. In altre parole la Commissione deve esprimere un giudizio che consenta di individuare immediatamente e direttamente le ragioni del provvedimento secondo canoni oggettivi e puntuali, in uno con il percorso istruttorio utilizzato riferibili in modo esclusivo ed obiettivo al candidato senza alcun margine probabilistico e/o ipotetico...>> (cfr. **T.A.R. Lazio, Roma, sez, I-*Bis*, 15 marzo 2021, n. 3100**). La citata sentenza è stata pure confermata dal Giudice d'appello atteso che: <<*...la valutazione psicoattitudinale non è legata a parametri medici che hanno una loro obiettiva riscontrabilità, ma su caratteristiche personologiche che devono essere individuate dai periti selettori attraverso la somministrazione di test e l'effettuazione di colloqui. L'alto margine di opinabilità ineliminabilmente intrinseco in questi giudizi richiede un assoluto rigore metodologico nel formularli. Nel caso di specie l'aspirante allievo maresciallo dei Carabinieri è stato ritenuto non idoneo per un giudizio negativo relativamente alle aree comportamentale e dell'assunzione del ruolo per aver espresso in modo immaturo e poco realistico le ragioni del proprio interesse per l'Arma dei Carabinieri e per aver evidenziato una personalità ancora immatura. La relazione psicologica*

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

aveva evidenziato un punteggio medio nel test di ragionamento logico e flessibilità mentale ed in sintesi una personalità ancora in via di maturazione. La valutazione psicoattitutdinale deve rispondere agli obiettivi indicati dall'art. 641 d.lgs 66/2010 ma, come rilevato dal primo giudice, il giudizio finale complessivo non appare in linea con le risultanze delle prove effettuate dal momento che il giudizio che emerge da esse relativamente all'area cognitiva, ed a quella comportamentale è sostanzialmente positivo. Per il resto deve convenirsi che le perplessità sono espresse in modo generico se non perplesso tenuto conto che in relazione alla giovane età è evidente che spesso si tratti di personalità ancora in formazione che saranno fatte maturare anche grazie al corso di formazione che frequenteranno in caso di successo al concorso. Non va inoltre trascurato che in precedenza era stato dichiarato idoneo al servizio militare anche sul piano psicoattitudinale avendo prestato servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell'Esercito Italiano. In conclusione la motivazione del provvedimento impugnato non è esauriente nel dar conto di come sia stata valutata la personalità dell'aspirante allievo maresciallo in conformità ai criteri indicati dal citato art. 641...>> (cfr. **Cons. Stato, sez. II, sent. 6 dicembre 2021, n. 8137**).

SOTTO IL PROFILO DELLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

1. Costituisce pacifico e consolidato insegnamento giurisprudenziale quello per cui è necessario impugnare anche il provvedimento finale con il quale si definisce la procedura concorsuale, notificandolo a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva, i quali assumono quindi la veste di controinteressati necessari.

2. Ciò posto si rileva che <<*Nelle procedure concorsuali [...] nell'ipotesi in cui l'impugnazione venga proposta successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento, il ricorso va notificato ad ogni*

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

controinteressato individuabile dal medesimo atto, poiché, in questa seconda ipotesi, la posizione di controinteressato va individuata ***'ad ampio spettro',*** *essendo configurabile non solo rispetto ai vincitori, ma anche rispetto ai candidati idonei*>> (cfr. **Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 322**) atteso che, <<*per effetto del richiesto annullamento della graduatoria, essi potrebbero perdere i benefici discendenti dall'acquisita posizione sia sotto il profilo dei punteggi utili per altri concorsi, sia per l'immissione in ruolo in caso di utilizzo successivo della graduatoria*>> (cfr. **Cons. Stato, sez. III, 10 marzo 2015, n. 1232**).

3. Pertanto, attesa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di soggetti classificati nella predetta graduatoria definitiva, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente ricorso nell'albo *online* dell'Amministrazione resistente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, stante la non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché dell'elevatissimo numero degli stessi e l'impossibilità di procedere con una notifica tradizionale, che risulterebbe, quindi, essere '*sommamente difficile*', anche sotto il profilo economico (cfr. in tal senso **Cons. Stato, sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948**).

SULLA NECESSITÀ DELLA TUTELA CAUTELARE

1. Alla luce di quanto articolato e dedotto, appare evidente la sussistenza del requisito del *fumus boni juris* a sostegno del presente ricorso il cui approfondito apprezzamento, in ogni caso, deve essere riservato alla più appropriata sede collegiale.

2. Il *periculum in mora*, ai fini dell'invocata tutela cautelare, trova fondamento nel danno arrecato all'odierna ricorrente dalla illegittima esclusione dalla procedura selettiva per cui è causa.

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

Danno al quale è possibile porre certamente rimedio ordinando la rinnovazione dell'intera procedura attitudinale ad opera di una diversa Commissione valutatrice composta – se del caso – da selettori aventi un grado superiore rispetto a quello rivestito dai componenti della Commissione che ha esteso il giudizio già contestato con il ricorso (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-*Bis*, 16 dicembre 2020, n. 8181) e, ove favorevolmente esitata la procedura, nel senso di disporre l'inserimento della ricorrente, con riserva ed in soprannumero, nella graduatoria finale nonché nel senso di consentire la partecipazione della ricorrente, sempre con riserva ed in soprannumero, al successivo corso di formazione.

Inoltre, la concessione della richiesta misura cautelare tutela anche l'interesse pubblico generale poiché appare idonea ad evitare – in caso di accoglimento del presente ricorso – un inevitabile aggravio di spese per le casse erariali.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Ai fini istruttori, si depositano in giudizio, unitamente al ricorso, tutti gli atti richiamati e conosciuti, con espressa riserva di richiedere, in corso di causa, ogni altro mezzo istruttorio che dovesse rendersi necessario.

In ogni caso, si chiede sin d'ora che Codesto T.A.R. ordini alla P.A., per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 c.p.a., il deposito, anche ai sensi degli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, c.p.a., di una **dettagliata relazione** sulla vicenda nonché di **ogni altro atto e/o documentato chiarimento**, ritenuto utile ai fini del presente giudizio, con riserva di articolare motivi aggiunti.

***

Per tutto quanto dedotto, essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni esposte, il *periculum in mora*, la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa chiede l'accoglimento delle seguenti

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. Lazio, sede di Roma adito

IN VIA PRELIMINARE

accogliere l'istanza di misura Presidenziale, ai sensi dell'art. 65 c.p.a., tenuto conto del rilievo assorbente della domanda di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 41, co. 4, c.p.a., ai fini della stessa ammissibilità del presente ricorso per motivi aggiunti nonché dei suoi effettivi contenuti sostanziali

IN VIA ISTRUTTORIA

ordinare alla P.A. resistente, per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 c.p.a., il deposito, ai sensi degli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, c.p.a., della necessaria documentazione riguardante l'intera prova attitudinale della ricorrente

IN VIA CAUTELARE

ordinare la rinnovazione dell'intera procedura attitudinale ad opera di una diversa Commissione valutatrice composta – se del caso – da selettori aventi un grado superiore rispetto a quello rivestito dai componenti della Commissione che ha esteso il giudizio contestato (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-*Bis*, 16 dicembre 2020, n. 8181) e, ove favorevolmente esitata la procedura, disporre l'inserimento della ricorrente, con riserva ed in soprannumero, nella graduatoria finale nonché consentire la partecipazione della ricorrente, sempre con riserva ed in soprannumero, al successivo corso di formazione

NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE

accertata e dichiarata l'illegittimità degli atti impugnati, accogliere il ricorso ordinando all'Amministrazione di ammettere la ricorrente alla prosecuzione dell'*iter* concorsuale e al successivo corso di formazione, in virtù del suo interesse pretensivo, proiettato in via principale

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

all'arruolamento come Allievo Carabiniere, come risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, co.1 del c.c.

NEL MERITO ED IN SUBORDINE

accogliere il ricorso annullando tutti gli atti impugnati ed ordinare all'Amministrazione resistente di effettuare una nuova procedura condannando, altresì, l'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla ricorrente per opporsi alla illegittima esclusione dalla procedura selettiva.

***

CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego ed, essendo di valore indeterminabile, si versa il C.U. nella misura di legge.

SPESE ED ONORARI DI LITE

Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, spese generali e rimborso del C.U., **da distrarsi al procuratore antistatario**.

Afragola – Roma, 17 maggio 2023

F.to digitalmente
avv. Giacomo Romano

ROMANO GIACOMO
Firmato digitalmente da ROMANO GIACOMO
Data: 2023.05.17 18:09:07 +02'00'

Avv. Giacomo Romano
Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213